



Data Protection | Breaking news
Focus Privacy sugli atti legislativi europei
della Digital Transformation

Focus privacy sugli atti legislativi europei della digital transformation

Il piano della Commissione europea per realizzare la **trasformazione digitale della società e dell'economia** del nostro Continente entro il 2030 («decennio digitale»), prevede un **importante progetto di innovazione legislativa**, a cui le Istituzioni europee stanno lavorando da anni.

E' attualmente in cantiere un set di norme che creeranno un **framework legale unico** fra tutti i Paesi membri dell'UE, come avvenuto con il GDPR. Il tema comune a tutti i nuovi atti è il **dato**, la cui protezione rimane un caposaldo in Europa. Le **principali novità introdotte dal GDPR** – incluso anche l'approccio basato sul rischio, la necessità di effettuare assessment, il principio di trasparenza, la garanzia dei diritti degli interessati – si ritrovano nella maggior parte delle nuove fonti.



E-Privacy Regulation

Iter di approvazione

Con l'intento di sostituire la Direttiva E-Privacy del 2002, l'iter di approvazione di questo Regolamento appare piuttosto complesso. In particolare:

- **2017:** il Parlamento europeo presenta una bozza di Regolamento E-Privacy.
- **2018/2019:** la proposta di Regolamento è oggetto di negoziazioni tra Commissione UE, Parlamento UE e Consiglio UE.
- **2020:** il Regolamento non raggiunge il consenso della maggioranza.
- **2021:** il Consiglio UE finalizza il testo il 10 febbraio e si dà il via a nuovi negoziati tra Consiglio UE, Parlamento UE e Commissione UE.

In caso di accordo sul testo definitivo, il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la sua approvazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e sarà applicato dopo due anni da quest'ultima.


I principali contenuti

Il Regolamento riguarda la tutela di tutte le **comunicazioni elettroniche** (es. sms, e-mail) su reti disponibili al pubblico, si applica ad utenti finali situati **all'interno dell'UE** anche se il fornitore dei servizi si trova fuori dall'Europa e impone di ottenere il **consenso esplicito** degli utenti finali prima di poter utilizzare sui siti web cookie, tracker o altre tecnologie simili, cercando di eliminare gli effetti negativi collegati alla cosiddetta «*consent fatigue*», che porta all'accettazione degli strumenti di tracciamento senza averne piena consapevolezza.

Rapporto con il GDPR

Il Regolamento E-Privacy riporta espressamente alcuni riferimenti al GDPR rispetto al quale rappresenta una *lex specialis* e mira a **fornire ulteriori garanzie sulla riservatezza e la protezione di tutte le comunicazioni elettroniche**.

Il Regolamento **eleva gli standard della previgente normativa** (Direttiva E-Privacy) in considerazione del progresso tecnologico in continuo divenire, **allineandosi ai principi del GDPR**.



Regolamento AI

Iter di approvazione

- **Strategia** europea sull'intelligenza artificiale **cominciata nell'aprile 2018**.
- **Proposta** di Regolamento AI annunciata dalla **Commissione europea nell'aprile 2021**.
- È **attualmente** in corso la **discussione** in senso al **Parlamento europeo**.

In caso di approvazione, il Regolamento AI entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e sarà applicabile dopo 2 anni da tale data.

I principali contenuti

L'AI Act abbraccia tutti gli aspetti del ciclo di vita dello sviluppo, della vendita e dell'utilizzo dei sistemi AI.

L'**approccio basato sul rischio** su cui poggia l'impianto del Regolamento porta alla distinzione fra:


- **pratiche di AI vietate** che si ritiene possano generare un **rischio inaccettabile**;
- **altre forme di AI** considerate a **rischio basso o minimo**;
- **sistemi** considerati **ad alto rischio** il cui utilizzo prevede **puntuali adempimenti** e controlli che garantiscano trasparenza e sicurezza.

La Commissione affronta altresì il tema dei *bias* nei sistemi AI: i dataset non potranno incorporare alcun **pregiudizio** che di fatto induca a compiere ingiustificabili discriminazioni.

Rapporto con il GDPR

Il Regolamento AI si pone in rapporto di continuità con il contenuto del GDPR e con la sua prospettiva antropocentrica.

Vengono infatti ritenuti ammissibili solo sistemi di intelligenza artificiale che prevedano l'adozione dei già noti meccanismi di **privacy by design e by default**, nel rispetto del **risk-based approach** e del **principio di accountability**.



Data Governance Act (DGA)

Iter di approvazione

- Proposta presentata dalla Commissione UE nel **novembre 2020**.
- Parlamento e Consiglio UE nel **novembre 2021** hanno raggiunto un accordo provvisorio per la ratifica definitiva.

In caso di approvazione del testo finale, il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Le regole si applicheranno 15 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

I principali contenuti

Il Regolamento è volto a promuovere la disponibilità dei dati (personali e non) rafforzando la fiducia nei c.d. fornitori di servizi di condivisione («intermediari di dati»). L'atto si propone di affrontare le seguenti tematiche specifiche: (i) il riutilizzo dei dati della PA; (ii) la condivisione dei dati tra le imprese; (iii) l'utilizzo di dati personali con la collaborazione degli intermediari; (iv) l'utilizzo dei dati per scopi altruistici, ovvero scevri da interessi economici (e.g. tutela della salute, ricerca scientifica, ecc.).

Rapporto con il GDPR

Il DGA opera espressamente alcuni riferimenti al GDPR rispetto al quale si pone in rapporto di «strumentalità» nella misura in cui gli intermediari rappresentano un valido ausilio per l'esercizio dei diritti degli interessati. Tuttavia, l'EDPB e l'EDPS hanno evidenziato alcune criticità di coordinamento tra le due norme.



Data Act

Iter di approvazione

- Nel **febbraio 2022** è stata presentata al Consiglio UE e al Parlamento UE una bozza della **proposta della Commissione UE**.
- Spetta ora a Consiglio UE e al Parlamento UE esaminare la bozza di Regolamento.

In caso di approvazione del Regolamento questo entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. Dalla bozza attuale del Regolamento risulta che le regole dovrebbero applicarsi 12 mesi dopo l'entrata in vigore.

I principali contenuti

I consumatori e le imprese generano dati utilizzando prodotti e servizi. Il Data Act ha lo scopo principale di disciplinare quali soggetti giuridici possono generare valore dai dati e a quali condizioni, eliminando gli ostacoli all'accesso ai dati per operatori pubblici e privati, preservando gli incentivi a investire nella «generazione di dati» mediante la garanzia di un controllo equilibrato sugli stessi per coloro che li creano.

Tra le principali tematiche oggetto di regolamentazione, saranno previste: (i) misure per consentire agli utenti di dispositivi connessi di accedere ai dati e di condividerli con terze parti al fine di fornire servizi innovativi, (ii) misure per riequilibrare il potere negoziale in favore delle PMI e (iii) misure con cui le PA, in circostanze eccezionali, possono utilizzare dati del settore privato (e.g. in caso di emergenza pubblica), e (iv) condizioni alle quali le imprese e i consumatori possono utilizzare i servizi cloud e edge nell'UE.

Rapporto con il GDPR

Il Data Act affonda le proprie radici in alcuni dei principi sanciti dal GDPR, rispetto al quale si mostra coerente. In particolare, tale atto rafforza il **diritto alla portabilità** dei dati, già previsto nel GDPR e circoscritto ai soli dati personali. Nello specifico, il Data Act mira ad estendere tale diritto a qualsivoglia dato generato dall'uso di macchine e *device*, così da consentirne l'accesso e il trasferimento.



Digital Markets Act (DMA)

Iter di Approvazione

- Nel **dicembre 2020**, la Commissione europea ha pubblicato una **proposta di Regolamento** sui mercati contendibili ed equi nel settore digitale, altrimenti denominato Digital Markets Act (DMA).
- Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato le loro posizioni sulla **proposta di DMA** rispettivamente a **novembre e dicembre 2021**.
- Pur approvando la proposta, entrambe le Istituzioni hanno adottato una serie di **emendamenti** al testo della Commissione. I **negoziati a tre** per raggiungere un testo di compromesso sono iniziati nel **gennaio 2022**.

Il DMA entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e si applicherà sei mesi dopo la sua entrata in vigore.



I principali contenuti

Il DMA ha due **obiettivi principali**: (i) garantire che i mercati digitali in cui operano i c.d. «*gatekeeper*» (i.e. piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo sul mercato) rimangano «contendibili», cioè che anche altri operatori possano imporre una pressione competitiva sul mercato; (ii) garantire l'equità sui mercati digitali nell'UE. A tal proposito, si può affermare che la bozza di DMA comporti un mutamento nell'ordine di intervento dell'antitrust da *ex post* a *ex-ante*.

Rapporto con il GDPR

Il DMA sposa alcuni principi sanciti dal GDPR quali, ad esempio, l'obbligo di trasparenza relativamente alla profilazione degli interessati. Spetta, inoltre, ai *gatekeeper* garantire che l'osservanza degli obblighi previsti dal DMA avvenga nel pieno rispetto del GDPR.

Digital Services Act (DSA)

Iter di approvazione

- **Proposta** presentata nel **dicembre 2020** dalla Commissione.
- Nel **gennaio 2022** il Parlamento Europeo ha approvato il testo della bozza.
- In attesa della negoziazione tripartita con il Consiglio, la presidenza francese dell'UE è determinata ad adottare un **testo finale entro giugno 2022**.

La Commissione propone un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del testo pari a 3 mesi, mentre il Consiglio propone un periodo di transizione di 18 mesi.


I principali contenuti

Il DSA stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di «servizi intermediari» (i.e. *mere conduit*, *caching*, *hosting*) prevedendo, in particolare: (i) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari; e (ii) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari.

Rapporto con il GDPR

Il DSA si pone in linea con quanto previsto dal GDPR conformandosi ai principi in esso sanciti. Infatti, le misure riguardanti la pubblicità sulle piattaforme online integrano le disposizioni relative al consenso e al diritto di opposizione.

Inoltre, è espressamente sancito il rispetto degli obblighi di trasparenza a tutela degli utenti di piattaforme online.



Experience the future of law, today

Today, you need smart lawyers who bring even more to the table than legal advice and memorandums. You need to work better, faster and with lower total cost. That takes someone who knows your business and your industry, yet thinks and works in new ways. A steady hand at the center of the transformation all around us. An expert in law, commerce and technology, who is able to serve you globally.

To make an impact that matters, you need an accomplished confidante who is both pragmatic and pioneering.

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, today. Meet current obligations more effectively while anticipating future opportunities.

Automate complicated and time-consuming legal activities. Benefit from a commercial mindset that integrates legal, business and industry expertise. Draw upon our experience with business operating model transformation.

As you lead your enterprise through unprecedented complexity and change, we'll work with you not just for you. Working together, you're empowered to make confident decisions, guide your business and take advantage of possibilities.

Experience the future of law, today.

Key contacts Data Protection Team

Ida Palombella

Partner

ipalombella@deloitte.it

Pietro Boccaccini

Director

pboccaccini@deloitte.it

Simone Prelati | Federico Vota

Camilla Torresan | Lidia Letterelli | Benedetta Antonelli

Deloitte.

Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.